



**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO
PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO**

Prot. n. 1421/24 U.

Arezzo, 17/07/2024

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA SVOLTA NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
AREZZO**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie ha comunicato, con la nota prot. n. 260947 del 16.11.2022, di aver aderito a livello centralizzato alla Convenzione Consip "Sistemi di videosorveglianza n. 2"- LOTTO 1- ID 1949 (c.d. VDS2) stipulando il relativo contratto con la società Telecom Italia S.p.a. (mandante, in RTI con I&SI Spa);

Rilevato che il nuovo sistema di videosorveglianza è stato installato negli immobili costituenti il Palazzo di Giustizia di Arezzo, nell'ambito del suddetto contratto;

Considerato che l'attività di dispiegamento dei sistemi (consistente nella sostituzione degli apparati non funzionanti o comunque obsoleti e nella implementazione di nuove telecamere) e l'attività di verifica della funzionalità degli stessi sono di diretta competenza della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, che è a conoscenza, grazie al servizio di assistenza e manutenzione nazionale, delle necessità delle singole sedi in termini di nuove realizzazioni, ampliamenti ed ammodernamenti tecnologici e che tali attività sono state svolte all'esito di alcuni sopralluoghi, effettuati dal personale tecnico della società I.R.T.ET. s.r.l., delegata alle attività operative di predisposizione del piano di fattibilità tecnica, del montaggio e dell'installazione dei dispositivi di videosorveglianza, per conto della società Telecom Italia S.p.a.;

Premesso, altresì, che il posizionamento delle telecamere nelle aree da monitorare è stato individuato e concordato con il Presidente del Tribunale, con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo (la cui sede è ubicata all'interno del Palazzo di Giustizia) e con i rappresentanti sindacali, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle richieste dei lavoratori;

Rilevato che la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è contenuta negli armadi Rack e che detti armadi sono stati ubicati all'interno di locali appositamente presidiati dal personale, ovvero chiusi a chiave;

Rilevato che è stata altresì allestita la "control room", in apposito spazio presidiato dal personale di vigilanza armata;



Visto l'art. 4 della L. 20.05.1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Visto il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e le successive modifiche, costituenti il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il D.P.R. 18.08.2015 n. 133 "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

Visto il Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD);

Visto il D.Lgs. 18.05.2018 n. 51 "Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

Visto il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati";

Viste le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29.01.2020 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);

Rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3255/2021, ha chiarito che è giustificabile l'installazione di impianti di videosorveglianza al di fuori della procedura di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori "quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti" (c.d. controlli difensivi);

Ritenuto che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili (quali, ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori) e che l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. principio di minimizzazione dei dati, riguardo sia alla scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere, sia alla gestione delle varie fasi del trattamento, tenendo conto che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

Rilevato, pertanto, indispensabile regolamentare il servizio di videosorveglianza svolta per il Palazzo di Giustizia di Arezzo con sede in Piazza Falcone-Borsellino n. 1;

DISPONE QUANTO SEGUE

Art. 1— Principi generali

I dati personali relativi al servizio di videosorveglianza saranno:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti ed aggiornati;
- e) conservati in forma integrale per un arco di tempo di 30 GIORNI;
- f) trattati in modo sicuro proteggendoli da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o danni accidentali dei medesimi.

Art. 2— Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, effettuato tramite sistemi di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri, svolti dalle autorità competenti **a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati e per la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.**

Infatti, nel caso di specie, compito del Procuratore della Repubblica è quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli edifici giudiziari; inoltre sussistono ragionevoli e legittime aspettative da parte degli interessati, ovvero da parte dell'utenza interna ed esterna, di operare in condizioni di assoluta sicurezza all'interno delle sedi giudiziarie.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla protezione dell'incolumità delle persone che operano o che si trovano all'interno delle sedi giudiziarie di cui in premessa, alla tutela e salvaguardia dei beni pubblici e privati ivi presenti ed alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie. Pertanto, non è possibile utilizzare tali sistemi per scopi diversi, quali il controllo delle prestazioni lavorative del personale amministrativo o di magistratura, o in riferimento a eventi che esulino dal predetto contesto.

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza di cui trattasi, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati.

A garanzia del trattamento legittimo dei dati, si evidenzia che le telecamere sono state installate: lungo il perimetro esterno degli edifici giudiziari, lungo i corridoi interni e in corrispondenza dei punti di accesso ai piani interni, con oscuramento delle aree sensibili, quali lettori di badge, aree di distribuzione alimenti e bevande, accesso ai bagni, armadi o fotocopiatrici che possano considerarsi "aree di lavoro"; in nessun caso sono state posizionate in corrispondenza delle singole postazioni di lavoro.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente nella materia di cui trattasi, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

La Procura della Repubblica di Arezzo garantisce, tenuto conto della dislocazione delle telecamere all'interno dell'edificio giudiziario, che l'impianto di videosorveglianza non sarà in alcun modo impiegato come strumento di "controllo a distanza" del personale amministrativo e di magistratura, della polizia giudiziaria, di tirocinanti e borsisti e del personale delle ditte appaltatrici di lavori, servizi

e forniture e, in generale, di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno del Palazzo di Giustizia, con riguardo sia alle attività che le suddette persone esercitano all'interno degli Uffici giudiziari sia alle loro abitudini personali.

La Procura garantisce che le immagini non potranno essere utilizzate per nessun fine connesso al rapporto di lavoro, quale, a titolo esemplificativo, il controllo dell'attività dei lavoratori con riferimento all'osservanza degli obblighi di diligenza, di rispetto dell'orario di lavoro, di correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Parimenti, si garantisce che le immagini non saranno utilizzate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori, ai fini della valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, né per verifiche e controlli su altre attività diverse da quella lavorativa, svolte comunque dal dipendente nel posto di lavoro, come, ad esempio, la necessità di fruire di pause o di effettuare spostamenti all'interno degli edifici giudiziari. Ciò in quanto il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato esclusivamente per finalità di protezione dell'incolumità delle persone che operano o che si trovano all'interno delle sedi giudiziarie di cui in premessa, di tutela e salvaguardia dei beni pubblici ivi presenti, e di prevenzione, accertamento e repressione dei reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie, comunque nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi.

La Procura di Arezzo garantisce il diritto alla riservatezza secondo le norme vigenti e assicura che i dati e le informazioni non saranno utilizzati per fini diversi da quelli esplicitati nel presente provvedimento.

Il sistema di videosorveglianza adottato è stato escluso dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in quanto il trattamento non presenta rischi elevati per i diritti e per le libertà fondamentali delle persone fisiche, considerato che **non sono raccolti dati biometrici, né sono presenti software per il riconoscimento delle persone ovvero sistemi c.d. intelligenti** (in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e registrarli).

Il sistema di videosorveglianza non è connesso ad alcuna rete pubblica e utilizza un'infrastruttura di comunicazione separata sia a livello fisico, sia a livello logico, dalle altre reti presenti nell'edificio giudiziario (quale, ad esempio, la Rete Unica Giustizia).

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

Il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile appositamente incaricato, garantisce che l'attività di videosorveglianza venga effettuata per tutte le ventiquattro ore (h. 24) nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere.

I dati acquisiti mediante l'attività di videosorveglianza sono trattati per esigenze di ordine pubblico ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone e dei beni pubblici presenti negli edifici giudiziari e per esigenze di giustizia ai fini della prevenzione, dell'accertamento e della repressione degli eventuali reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie.

I sistemi di videosorveglianza **registrano solo immagini video; non vengono invece registrati files audio.**

Tali sistemi registrano anche gli accessi degli autoveicoli e dei motocicli dagli ingressi carrai degli edifici giudiziari sopra indicati, ma non sono abilitati a rilevare tramite apposito software le targhe dei veicoli, limitandosi a rilevare le immagini di entrata e di uscita dei mezzi, in funzione della sicurezza delle aree di ingresso degli edifici giudiziari.

Le immagini, registrate negli appositi hard disk, dislocati nelle postazioni operative all'interno dell'edificio giudiziario, **sono conservate**, con gli opportuni accorgimenti atti ad assicurarne la necessaria riservatezza, **per la durata di 30 giorni dal momento della loro registrazione.** Tale termine è stato ritenuto necessario per garantire la possibilità di dare seguito a specifiche richieste

dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso.

Decorso tale periodo, le immagini vengono automaticamente cancellate.

I sistemi di registrazione installati sono di ultima generazione, i files registrati nel sistema sono cifrati e configurati per la cancellazione automatica allo scadere del periodo di conservazione.

Le immagini vengono conservate oltre il termine sopra indicato soltanto nel caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per esigenze investigative e, sono consegnate ai medesimi organi.

La conservazione delle immagini, tramite i relativi apparati informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo sicuro e presidiato.

Art. 4 -Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere è stata decisa in condivisione con la Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle persone che operano negli edifici giudiziari o che li frequentano, salvaguardando comunque la loro privacy nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

La dislocazione è stata altresì concordata con il Presidente del Tribunale, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo nonché con i rappresentanti sindacali.

Le telecamere sono state installate unicamente lungo il perimetro esterno del Palazzo di Giustizia, nelle aree comuni e in nessun caso sono posizionate all'interno degli uffici o delle aule di udienza né proiettati verso gli orologi della rilevazione presenze del personale.

La dislocazione delle telecamere potrà essere modificata dal Titolare del trattamento dei dati sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

Art. 5 - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

Ai sensi della vigente normativa partecipano al trattamento dei dati personali a diverso titolo le seguenti figure:

1. il Titolare del trattamento dei dati,
2. il Responsabile della sicurezza dei dati;
3. il Responsabile del trattamento dei dati,
4. e gli Incaricati al trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza è il **Procuratore della Repubblica di Arezzo pro-tempore**.

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Il Responsabile della sicurezza dei dati, nominato dal Ministro della Giustizia con D.M. 19/07/2023, Prot. m_dg.GAB.21/07/2023, è figura unica per tutti gli Uffici giudiziari, come specificato dalla circolare Prot. m_dg.GAB.27/06/2018.0021611.U;

Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel **Dirigente pro-tempore** della Procura della Repubblica di Arezzo.

Il responsabile del trattamento dei dati si attiene alle disposizioni di cui al presente provvedimento, garantisce le misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati e svolge le attività di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 18.05.2018 n. 51.

Il Titolare del trattamento, **in assenza del Dirigente presso la Procura di Arezzo, nomina con separato provvedimento il "Responsabile del trattamento", nonché i soggetti "Incaricati"** al trattamento dei dati, autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati medesimi.

L'incarico è conferito esclusivamente al personale dipendente della Procura della Repubblica, il quale si può avvalere della collaborazione del capo aliquota Carabinieri, ovvero, in caso di assenza di questi, del Capo aliquota della Guardia di Finanza, ovvero, in subordine, del Responsabile dell'aliquota della Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria dell'Ufficio, degli addetti al servizio di vigilanza privata armata, del personale CISIA o delegato dal Cisia presente in sede;

La società Telecom Italia S.p.a., anche per il tramite della società I.R.T.E.T. s.r.l. delegata alle attività operative di montaggio ed installazione dei dispositivi di videosorveglianza, si impegna a fornire adeguata formazione e attività di addestramento preliminare in favore degli incaricati al trattamento dei dati.

Il Responsabile del trattamento provvede al coordinamento delle attività dei soggetti incaricati al trattamento dei dati sotto il controllo del Titolare.

I soggetti Incaricati al trattamento dei dati sono autorizzati alla visualizzazione delle immagini e all'estrapolazione dei relativi files mediante l'utilizzo di credenziali personali (username e password), per dare esecuzione alle richieste della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria. Tale attività viene espletata dagli incaricati al trattamento dei dati durante l'espletamento della propria attività lavorativa.

Art. 6 - Abilitazioni alla visualizzazione e scarico delle immagini

L'abilitazione alla visualizzazione delle immagini ed alla estrazione dei relativi files è regolamentata mediante l'assegnazione di credenziali (username e password), alle quali viene assegnato un diverso livello di autorizzazione, nelle modalità di seguito specificate.

Il personale di vigilanza privata armata è abilitato a visualizzare solo in modalità *live* le immagini riprese dalle telecamere esterne ed interne del relativo edificio giudiziario nell'apposita control room.

Gli incaricati al trattamento dei dati sono abilitati a visualizzare le immagini e ad estrarre i relativi files delle immagini delle telecamere esterne ed interne tramite monitor e p.c. presenti nella *control rooms* ubicata nel locale del personale di vigilanza armata.

Art. 7 - Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabili al servizio di videosorveglianza.

In particolare:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza è contenuta nell'apparecchiatura informatica, ubicata negli armadi Rack presenti all'interno di locali appositamente presidiati dal personale oppure chiusi a chiave;

- in caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione ovvero di perdita, anche accidentale, dei dati;
- allo scadere del termine previsto all'articolo 3, dovranno essere rispettate le specifiche misure per la cancellazione delle registrazioni delle immagini in forma automatica mediante sovrascrittura.

I rischi dovuti ad eventuali eventi potenzialmente dannosi (quali, a titolo esemplificativo, quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamento dei sistemi, quelli connessi al contesto logistico/fisico) saranno segnalati alla società Telecom Italia S.p.a. affidataria del servizio di installazione degli impianti di videosorveglianza (così come comunicato dalla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia con la nota prot. n. 260947 del 16.11.2022).

I servizi di garanzia ed assistenza degli impianti sono previsti per 24 mesi, decorsi i quali la Direzione Generale sopra indicata procederà ad inserire i predetti sistemi nell'ambito del servizio di manutenzione nazionale, attualmente garantito mediante adesione all'accordo quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro n. 2" (c.d. SGM2).

Nessuna attività contrattuale sarà richiesta agli Uffici giudiziari al termine del periodo di garanzia in quanto il servizio continuerà ad essere assicurato da un contratto nazionale in carico al Ministero della Giustizia.

Art. 8 - Informativa e posizionamento della segnaletica

I sistemi di videosorveglianza installati presso gli edifici giudiziari non richiedono la preventiva informativa agli interessati (art. 3.1.1. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010).

La presenza delle telecamere esterne ed interne viene comunque segnalata mediante affissione di apposita segnaletica di avvertimento, ai sensi delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n. 3/2019 del 29.01.2020. Tale segnaletica viene posizionata in modo tale da permettere agli interessati di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata, in modo tale da poter eventualmente adeguare al contesto i propri comportamenti (informazione di primo livello).

Inoltre, tutti i destinatari sono comunque informati in ordine alla gestione del servizio di videosorveglianza mediante la comunicazione del presente provvedimento in favore dei soggetti maggiormente interessati.

Art. 9 - Diritti degli interessati

Chiunque abbia interesse, per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti, può presentare al *Titolare del trattamento dei dati* motivate istanze scritte di accesso alle immagini che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, e di esigere la loro conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano.

Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro **"Registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate"**, nel quale devono essere registrati:

Data della richiesta

Cognome e nome del richiedente

Gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Procuratore, in qualità di Titolare del trattamento;

Data della visione

Ora di Inizio visione

Ora di Fine Visione

Tipi di dati coinvolti

Provvedimenti adottati a seguito della visione.

Arezzo _____

Il Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Gianfederica Dito)

Si comunichi il presente regolamento:

- al Presidente della Tribunale di Arezzo
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo (anche per la comunicazione ai rispettivi iscritti, dipendenti ed alle altre persone che svolgano attività a vario titolo presso tali Uffici);
- a tutto il personale che svolge attività presso la sede del palazzo di Giustizia di Arezzo (dipendenti della Procura, del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace, dell'Ordine Avvocati, Magistrati togati, Magistrati onorari, eventuali volontari e tirocinanti/borsisti a diverso titolo).

Si trasmetta copia per opportuna conoscenza a:

- al Prefetto di Arezzo;
- al Questore di Arezzo;
- al Sindaco di Arezzo
- al Responsabile della Società di vigilanza "Corpo dei Vigili Giurati Spa";
- alle RSU in sede e OO.SS.
- R.L.S.
- RSPP

Si allega fac -simile richiesta di accesso a videoregistrazioni e del decreto.



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO

Decreto n. _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

in qualità di Titolare del trattamento dati oggetto delle riprese dell'impianto di videosorveglianza presso il Palazzo di Giustizia di Arezzo,

Vista la richiesta n. _____ presentata da _____, pervenuta in data _____, con la quale si chiede l'extrapolazione delle immagini e dei filmati delle telecamere relative alla zona _____ del giorno _____, dalle ore _____ alle ore _____ a seguito dell'evento _____;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'extrapolazione delle immagini e dei filmati oggetto della richiesta;

DISPONE

- *La visione e l'eventuale extrapolazione delle immagini e dei filmati delle telecamere relative alla sede _____,*
- *zona _____*
- *del giorno _____, dalle ore _____ alle ore _____;*
- *L'acquisizione di copia dei soli dati e filmati strettamente necessari;*
- *Raccomanda il massimo scrupolo nel trattamento dei dati acquisiti, trattandosi di dati sensibili sotto il profilo della riservatezza e della privacy.*

Si trasmetta in copia all'incaricato del trattamento _____

Arezzo, _____

**Il Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Gianfederica Dito)**

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE VIDEOREGISTRAZIONI

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Arezzo,
quale Titolare trattamento dati di
videosorveglianza presso gli uffici giudiziari di
Arezzo

Il sottoscritto _____

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti, per i seguenti motivi:

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

data di possibile ripresa e fascia oraria di possibile ripresa _____

luogo o luoghi di possibile ripresa _____

quant'altro ritenuto utile all'individuazione _____

Indirizzo e-mail e recapito telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti e comunicazioni

Arezzo, _____

Depositato dal Sig. _____ identificato con il documento di
riconoscimento allegato in copia,

Arezzo, _____

L'Incaricato al trattamento dei dati

V°, Si autorizza COME DA DECRETO ALLEGATO

Non si autorizza _____

Arezzo, _____

Il Procuratore della Repubblica

(dott.ssa Gianfederica Dito)
